

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 07176/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2022, proposto da  
Anna Coppolelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo, Luigi  
Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio  
eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Consorzio  
Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio

***nei confronti***

Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, Amedeo  
Pella, Elena Spinelli, Mattia Teresa Tavarilli, Dorotea De Caro, Tiziana Nesta, non  
costituiti in giudizio

***per la corretta esecuzione***

della sentenza del Consiglio di stato - Sez. VII, n. 1350/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Valutata in primo luogo l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – *ex multis* -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto il depennamento dalla graduatoria, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nella graduatoria per cui è causa che seguono la ricorrente, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria fra di essi;

- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Valutata in secondo luogo l'istanza di misure cautelari interinali ai sensi dell'art. 56, cod. proc. amm.;

0Considerato che, pur dandosi atto di quanto stabilito dalla Sezione con l'ordinanza n. 4323/2022, la soluzione interinale più adeguata appare quella che consenta di pervenire all'esame cautelare in sede collegiale *re adhuc integra* (i.e.: senza che si proceda, nelle more, a dar seguito al disposto depennamento e al conseguente licenziamento

P.Q.M.

autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate;

accoglie l'istanza di misure cautelari interinali nei sensi di cui in motivazione;

fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

la parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2022.

**Il Presidente**  
**Claudio Contessa**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.